




BARZANÒ & ZANARDO

**STRUMENTI DI COMPETITIVITÀ
SUI MERCATI:
BREVETTI, DESIGN E MARCHI
NEL SETTORE ORAFO**

**Applicazione del Made in Italy ai prodotti orafi:
Vantaggi competitivi**

**VicenzaOro – Charm 2009
19 maggio 2009**


Laura DI IORIO
Barzanò & Zanardo






BARZANÒ & ZANARDO

Il concetto di “made in Italy” è molto vasto: come un diamante, ha molte sfaccettature e una sola punta



Valorizzare
Rendere riconoscibile
Tutelare





“MADE IN” COME:

BARZANÒ & ZANARDO

- Indicazione di origine: paese in cui un prodotto è fabbricato
- Indicazione di provenienza: indicatori di collegamento tra il prodotto e il luogo di produzione





Fonti normative

BARZANÒ & ZANARDO

- Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958 – ratificato in Italia dalla L. 676/67;
- Legge Finanziaria 2004: art. 4, co. 49;
- D. L. 35/05 conv. in legge dall'art. 14, co. 1, L. 80/05;
- Circolare 20D/05 Agenzia delle Dogane;
- Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 450/08);
- Codice penale: artt. 515 e 517;
- Legge Finanziaria 2007: co. 941;
- Codice del consumo - D. Lgs. 206/05.






ACCORDO DI MADRID 1891

BARZANÒ & ZANARDO

- Repressione false o ingannevoli indicazioni di provenienza delle merci
- Attribuisce alle Dogane il potere di sequestrare le merci che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza





TUTELA DEL MADE IN ITALY:

BARZANÒ & ZANARDO

Falsa indicazione di provenienza:

“*made in Italy*” per prodotti non originari dell'Italia



Fallace indicazione di provenienza:

uso di segni/figure etc. atti a far intendere una diversa provenienza

(*: origine o provenienza)





Possibilità di sanatoria sul piano amministrativo

BARZANÒ & ZANARDO

Legge finanziaria 2004: Articolo 4, comma 49

Della **fallace indicazione** mediante asportazione dei segni / figure / altre Indicazioni.

Della **falsa indicazione** mediante esatta indicazione dell'origine o asportazione stampigliatura "made in Italy".



Etichettatura /1

BARZANÒ & ZANARDO

Marchio

segno distintivo di un prodotto/servizio che consente di distinguere il bene contraddistinto da quelli di altri imprenditori
... a prescindere dall'origine geografica

Secondo l'Autorità doganale il marchio garantisce al consumatore che il prodotto abbia determinate caratteristiche qualitative costanti nel tempo, ma non svolge una funzione di certificazione del luogo della sua effettiva produzione





Etichettatura /2

BARZANÒ & ZANARDO

Indicazione della provenienza (IMPRENDITORIALE)

Consente di individuare l'impresa dalla quale proviene il prodotto immesso sul mercato – norme di carattere penale ed amministrativo

La provenienza è ingannevole qualora un bene non venga interamente prodotto da chi vi appone il proprio marchio

515 c.p.: vieta e punisce la consegna all'acquirente di cosa diversa per qualità, origine e provenienza da quanto dichiarato

517 c.p.: vieta e punisce l'immissione in commercio di prodotti industriali recanti segni o marchi ingannevoli relativamente all'origine, provenienza o qualità del prodotto





Etichettatura /3

BARZANÒ & ZANARDO

Indicazione dell'origine GEOGRAFICA
(nel senso di indicazione di origine di fabbricazione)

NON PREFERENZIALE – MADE IN

determina l'origine geografica dei prodotti alla quale solitamente non è legata un'agevolazione tariffaria da parte della CE

PREFERENZIALE – definizione con valenza a fini tariffari comporta il riconoscimento di un trattamento tariffario agevolato da parte della CE in relazioni a merci che sono o possono essere considerate originarie di taluni Paesi o aree geografiche





Origine non preferenziale (MADE IN)

BARZANÒ & ZANARDO

La definizione di origine non preferenziale (Made in) delle merci tutela principalmente il consumatore per ciò che riguarda l'indicazione del luogo di origine del prodotto. Si applica negli scambi commerciali internazionali non regolati dagli accordi preferenziali ed è attestata dal certificato di origine.

Essa viene stabilita dagli artt. 35-38 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CE 450/08):

la merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale





BARZANÒ & ZANARDO

L'origine geografica (MADE IN...) del prodotto

è determinata in base
alle regole d'origine

NON PREFERENZIALE





Indicazione dell'origine (GEOGRAFICA)

BARZANÒ & ZANARDO

NON è possibile rivendicare l'origine nazionale (ad es. MADE IN ITALY) di quei beni per i quali una parte rilevante del processo produttivo è stato realizzato all'estero

Laddove in un Paese straniero avvenga l'ultima lavorazione sostanziale o sufficiente (ai sensi del CDC) – lavorazione che non consiste nel mero assemblamento/etichettatura/confezionamento dei prodotti – NON sarà possibile apporre in etichetta l'indicazione MADE IN ITALY o altre indicazioni FALLACI relative all'origine dei prodotti





- Circolare n. 1/2007 “Made in” e tutela del consumatore: nuova disposizione della Finanziaria 2007
- La Legge Finanziaria 2007 amplia il divieto di recare nei prodotti false o fallaci indicazioni circa l’esatta provenienza ed origine dei prodotti stessi, divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 517 del Codice penale, prevedendo anche la punibilità nel caso di uso “fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.
- L’ipotesi riconducibile alla fallace indicazione, rispetto alla formulazione originaria, appare oggi ampliata dal comma 941 della Finanziaria per il 2007!

Un panorama articolato ma non sempre organico!





BARZANÒ & ZANARDO

Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza o di origine, sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio dello Stato da parte degli uffici doganali competenti, che ne danno immediata notizia all'Autorità Giudiziaria.







Il Codice del Consumo

BARZANÒ & ZANARDO

Decreto legislativo 6.9.2005 n. 206 di riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di tutela
dei consumatori (Codice del Consumo)



Il codice “armonizza e riordina le normative
concernenti i processi di acquisto e consumo, al
fine di assicurare un elevato livello di tutela dei
consumatori e degli utenti”





L'art. 6 del Codice del Consumo (Contenuto minimo delle informazioni)


BARZANÒ & ZANARDO

1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;



d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.





Made in Italy
come tracciabilità e
trasparenza nel settore orafa

BARZANÒ & ZANARDO

2006: Progetto T2MP.net Regione Toscana

Nasce l'idea di svecchiare il sistema di marcatura di stato e punzonatura: viene presentato un sistema di micro-marcatura laser che "etichetta" il prodotto orafa per mezzo di un micro-marchio puntinato scelto tra milioni di combinazioni impresso permanentemente sulla superficie del metallo in pochi mm² che associ ad ogni oggetto un codice identificativo individuale.





BARZANÒ & ZANARDO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

L.DIIORIO@BARZANO-ZANARDO.COM

BARZANÒ & ZANARDO

Via del Commercio, 56

36100 VICENZA

Tel. 0444 348210 – Fax 0444 348147

